

(“Gazzetta ufficiale” no. 19 del 18.02.2013 – testo emendato)

LEGGE SULL’AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE (REGIONALE) (testo emendato)

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente Legge disciplina le unità dell’autogoverno locale e le unità dell’autogoverno territoriale (regionale), la loro sfera d’attività e struttura, le modalità di lavoro dei loro organismi, il controllo degli atti e dell’attività ed altre questioni importanti per il loro operare.

... (omissis) ...

Articolo 3

- (1) Le unità dell’autogoverno locale sono i comuni e le città.
- (2) Le unità dell’autogoverno territoriale (regionale) sono le regioni.
- (3) I comuni, le città e le regioni sono stabiliti dalla legge.

Articolo 4

Il comune è l’unità dell’autogoverno locale fondata, di regola, sul territorio di più abitati che costituiscono un complesso naturale, economico e sociale e sono legati da interessi comuni.

Articolo 5

(1) La città è l’unità dell’autogoverno locale sede della regione ed ogni altra località con più di 10.000 abitanti che rappresenta un complesso urbano, storico, naturale, economico e sociale. Possono essere inglobati nelle città quali unità dell’autogoverno locale anche gli abitati periferici che con l’insediamento cittadino costituiscono un insieme economico e sociale e sono a questo legati da movimenti migratori ed esigenze di quotidianità d’importanza locale.

(2) In via eccezionale, ove sussistano motivazioni particolari (storiche, economiche, geodetiche e di traffico) possono essere considerate città anche località che non soddisfano le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 6

La regione è l’unità territoriale (regionale) dell’autogoverno il cui territorio rappresenta un complesso naturale, storico, economico, sociale, di traffico e d’autogoverno, e viene istituita per assicurare lo svolgimento di affari d’interesse territoriale (regionale).

Articolo 7

(1) Il territorio dei comuni, delle città e delle regioni, la loro denominazione, la sede dei rispettivi organismi, l’istituzione o l’abrogazione dei comuni e delle città esistenti, la separazione di determinati abitati dai singoli comuni o città e l’inclusione dei tali insediamenti nell’ambito di altri comuni o città, la modifica dei confini ed altre questioni importanti per il cambiamento dell’assetto territoriale delle unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) nella Repubblica di Croazia si definiscono con un’apposita legge.

(2) Per ogni eventuale modifica dell’assetto territoriale dell’unità dell’autogoverno territoriale (regionale), si deve richiedere la previa approvazione da parte degli abitanti della stessa.



Articolo 8

(1) Il comune, la città e la regione hanno il proprio statuto.

(2) Lo statuto regola più da vicino l'ambito d'autogoverno del comune, della città o della regione, le caratteristiche, i riconoscimenti pubblici, l'assetto, le competenze e le modalità di lavoro degli organismi, lo svolgimento delle attività, le forme di consultazione popolare tramite referendum per quanto attiene alle questioni dell'autogoverno locale, l'assetto ed il funzionamento dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra le unità dell'autogoverno o territoriali (regionali) ed altre questioni di particolare importanza per l'attuazione dei diritti e doveri.

Articolo 9

Il comune, la città e la regione sono persone giuridiche.

... (omissis) ...

II. COLLABORAZIONE DI COMUNI, CITTÀ E REGIONI CON LE UNITÀ DELL'AUTOGOVERNO LOCALE E REGIONALE DI ALTRI PAESI

Articolo 14

La collaborazione di comuni, città e regioni con corrispondenti unità dell'autogoverno locale e regionale di altri Stati si stabilisce e svolge nell'ambito dei loro ambiti di attività d'autogoverno, in armonia con la legge e gli accordi internazionali.

Articolo 15

La decisione di instaurare rapporti di reciproca collaborazione, rispettivamente di siglare accordi (contratti, protocolli, memorandum e simili, in seguito: accordi) di collaborazione di città, comuni e regioni con rispettive unità dell'autogoverno locale e regionale di altri paesi, come pure i contenuti e le forme di tale collaborazione, vengono stabiliti dall'organo di rappresentanza dell'unità dell'autogoverno locale e rispettivamente dell'unità dell'autogoverno territoriale (regionale), in conformità con i propri atti generali e con la presente Legge.

Articolo 16

(1) La decisione di instaurare rapporti di collaborazione e firmare accordi con unità dell'autogoverno locale e regionale di altri Stati, assieme al testo dell'accordo di collaborazione in lingua croata e nella lingua dello Stato in cui opera l'unità dell'autogoverno locale o regionale con la quale si stipula l'accordo di collaborazione, vengono fatti pervenire dal comune, dalla città o dalla regione all'organismo centrale dell'amministrazione statale responsabile dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), che supervisiona la legittimità di tale decisione.

(2) Se l'organismo competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) valuta la decisione di cui al comma 1 del presente articolo non conforme alla legge, entro 8 giorni dal ricevimento della stessa, proporrà al Governo della Repubblica di Croazia di abrogarla.

(3) Il Governo della Repubblica di Croazia, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, può procedere all'abrogazione della decisione di cui al comma 1 del presente articolo, motivandola nel modo più opportuno.

(4) L'unità dell'autogoverno locale o territoriale (regionale) può presentare una denuncia costituzionale contro la decisione del Governo della Repubblica di Croazia di abrogare la decisione di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di tutelare il diritto all'autogoverno locale e territoriale (regionale).

(5) Se il Governo della Repubblica di Croazia entro il termine stabilito nel comma 3 del presente articolo, non approva la decisione sull'abrogazione, la stessa si riterrà approvata in conformità con la legge.

Articolo 17

(1) L'accordo di collaborazione siglato da comuni, città e regioni con unità dell'autogoverno locale e regionale di altri Stati viene pubblicato sul bollettino ufficiale di detta unità.



(2) Se il comune o la città non dispongono di un proprio bollettino ufficiale, l'accordo di collaborazione verrà pubblicato sul bollettino ufficiale della regione.

III. AMBITO DELL'AUTOGOVERNO DI COMUNI, CITTÀ E REGIONI

Articolo 18

Il comune, la città e la regione sono autonomi nel decidere in merito agli affari di propria competenza, in armonia con la Costituzione della Repubblica di Croazia e la presente Legge.

Articolo 19

(1) Nel proprio ambito d'autogoverno, i comuni e le città svolgono attività d'importanza locale volte a soddisfare direttamente le esigenze dei cittadini e che, in base alla Costituzione o alla legge, non siano affidate agli organismi statali, specialmente in riferimento a quanto segue:

- sistemazione di abitati e abitazioni,
- pianificazione territoriale e urbanistica,
- economia comunale,
- assistenza all'infanzia,
- assistenza sociale,
- tutela sanitaria primaria,
- educazione ed istruzione elementare,
- cultura, cultura fisica e sport,
- tutela dei consumatori,
- tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale,
- tutela antincendio e protezione civile,
- traffico sul territorio di propria competenza
- altri lavori ed attività in conformità con leggi particolari.

(2) Con una legge particolare sulla regolamentazione delle singole attività di cui al comma 1 del presente articolo, verranno definiti gli affari che i comuni e le città sono in dovere di organizzare e quelli che possono organizzare pur non essendovi tenuti.

Articolo 19a

(1) Grandi città sono unità dell'autogoverno locale che rappresentano nel contempo anche il centro dello sviluppo economico, finanziario, culturale, sanitario, scientifico e del traffico del contesto più ampio e che contano più di 35.000 abitanti.

(2) Le città di cui al comma 1 del presente articolo e le città sedi di regione nel proprio ambito operativo, svolgono attività d'interesse locale per l'attuazione diretta delle esigenze dei cittadini, in particolare nei seguenti settori:

- sistemazione di abitati e settore abitativo,
- pianificazione territoriale e urbanistica,
- economia comunale,
- assistenza all'infanzia
- assistenza sociale,
- tutela sanitaria primaria,
- educazione ed istruzione elementare,
- cultura, cultura fisica e sport,
- tutela dei consumatori,
- tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale,
- tutela antincendio e protezione civile,
- traffico sul territorio di propria competenza,
- manutenzione delle strade pubbliche,
- rilascio di permessi di costruzione ed ubicazione, altri atti relativi alla costruzione, ed attuazione dei documenti di assetto territoriale,



-altri lavori ed attività in conformità con leggi particolari.

(3) Tramite leggi particolari per la regolamentazione delle singole attività di cui al comma 1 del presente articolo, verranno definiti gli affari che le grandi città sono in dovere di organizzare e quelli che possono attuare pur non avendone l'obbligo.

Articolo 20

(1) Nell'ambito delle proprie competenze d'autogoverno, la regione svolge attività d'importanza territoriale (regionale), in particolar modo nei seguenti segmenti:

-istruzione,

-sanità,

-pianificazione territoriale e urbanistica,

-sviluppo economico,

-traffico e infrastruttura dei trasporti,

-manutenzione delle strade pubbliche,

-pianificazione e sviluppo della rete di istituzioni per l'istruzione, la sanità, l'assistenza sociale e la cultura,

-rilascio di permessi di costruzione ed ubicazione ed altri atti relativi alla costruzione, attuazione dei documenti di pianificazione sul territorio della regione al di fuori delle aree delle grandi città,

-altri compiti in conformità con le leggi particolari.

(2) In base alle leggi particolari che regolano le singole attività di cui al comma 1 del presente articolo, verranno definite le attività che la regione è in dovere di attuare e quelle che può svolgere pur in assenza di obbligo.

Articolo 21

Le grandi città con più di 35.000 abitanti e quelle che sono sede di regione, accanto alle attività di cui all'articolo 19a della presente Legge, sul proprio territorio possono attuare anche lavori di competenza della regione.

Articolo 22

(1) Su decisione dell'organo di rappresentanza dell'unità dell'autogoverno locale, in conformità con lo statuto della stessa e lo statuto della regione, determinati lavori di competenza dell'unità dell'autogoverno locale si possono trasferire alla regione e rispettivamente all'amministrazione locale.

(2) L'organismo di rappresentanza dell'unità dell'autogoverno locale può chiedere all'assemblea regionale, previo consenso dell'organismo dell'amministrazione statale competente per determinati lavori dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), di affidargli l'attuazione di compiti di competenza della regione sul territorio dell'unità in questione, se è in grado di assicurare sufficienti risorse economiche per la loro attuazione.

Articolo 23

(1) I lavori dell'amministrazione statale che vengono svolti nell'ambito dell'unità dell'autogoverno locale e dell'unità dell'autogoverno territoriale (regionale) sono stabiliti per legge.

(2) Le spese per l'attuazione dei lavori dell'amministrazione statale trasferiti alle competenze degli organismi dell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) vengono sostenute con mezzi del bilancio statale.

(3) Nella legge che regola l'amministrazione statale si definiscono più da vicino i diritti e doveri degli organismi delle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) nell'attuazione dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo.

... (omissis) ...

V. ORGANISMI DELLE UNITÀ DELL'AUTOGOVERNO LOCALE E DELLE UNITÀ DELL'AUTOGOVERNO TERRITORIALE (REGIONALE)



1. ORGANI DI RAPPRESENTANZA

Articolo 27

Il consiglio municipale, il consiglio cittadino e l'assemblea regionale sono gli organi di rappresentanza dei cittadini e degli organismi dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) che emanano atti nell'ambito delle competenze delle unità dell'autogoverno locale e rispettivamente territoriale (regionale) e svolgono anche altri lavori in conformità con la legge e lo statuto dell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Articolo 28

Il numero dei membri degli organi di rappresentanza delle unità dell'autogoverno locale e rispettivamente territoriale (regionale) è dispari e viene stabilito in rapporto al numero di abitanti, secondo la seguente chiave:

- unità fino a 500 abitanti, 7 membri,
- unità da 500 a 1.000 abitanti, 9 membri,
- unità dai 1.000 ai 2.500 abitanti, 11 membri,
- unità da 2.500 a 5.000 abitanti, 13 membri,
- unità da 5.000 a 10.000 abitanti, 15 membri,
- unità da 10.000 a 20.000 abitanti, 17 membri,
- unità da 20.000 a 35.000 abitanti, 21 membri,
- unità da 35.000 a 60.000 abitanti:
 - in caso di regione, 31 membri,
 - in caso di città, 25 membri,
- unità da 60.000 a 100.000 abitanti:
 - in caso di regione, 35 membri,
 - in caso di città, 31 membri
- unità da 100.000 a 200.000 abitanti:
 - in caso di regione, 41 membri,
 - in caso di città, 35 membri,
- unità da 200.000 a 300.000 abitanti, 45 membri,
- unità con più di 300.000 abitanti, 51 membri.

... (omissis) ...

Articolo 35

L'organo di rappresentanza:

1. emana lo statuto dell'unità dell'autogoverno locale e rispettivamente territoriale (regionale),
2. emana delibere ed altri atti generali che regolano questioni di competenza delle autonomie locali e rispettivamente territoriali (regionali),
3. costituisce organismi operativi, ne nomina e revoca i membri, nomina e revoca altre persone per cariche stabilite dalla legge, da altre prescrizioni o dallo statuto,
4. regola l'assetto e la sfera di attività degli organismi amministrativi dell'unità dell'autogoverno locale e rispettivamente territoriale (regionale),
5. fonda enti pubblici ed altre persone giuridiche per lo svolgimento di determinate attività economiche, sociali, comunali e di altro genere d'interesse per l'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale),
6. svolge anche altri lavori previsti tra le competenze dell'organo di rappresentanza in base alla legge o altra prescrizione.

... (omissis) ...



2. ORGANO ESECUTIVO

Articolo 39

(1) L'organo esecutivo dell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) nel comune è il sindaco del comune, nella città il sindaco della città e nella regione il presidente della regione.

(2) Quale eccezione al comma 1 del presente articolo, l'organo esecutivo è anche il sostituto che svolge la funzione di sindaco del comune, sindaco della città o presidente della regione nei casi prescritti dalla presente Legge.

(3) Il sostituto che svolge la funzione di sindaco del comune, sindaco della città e rispettivamente presidente della regione, è il sostituto del sindaco del comune, del sindaco della città e del presidente della regione eletto alle elezioni dirette assieme al sindaco del comune, al sindaco della città e al presidente della regione, e viene chiamato a svolgere la funzione di sindaco del comune, sindaco della città o presidente della regione nel caso in cui il mandato del sindaco del comune, del sindaco della città e del presidente della regione venga a cessare allo scadere di due anni di mandato in seno alla data località dell'autogoverno locale o territoriale (regionale).

(4) Il sostituto di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo che svolge la funzione di sindaco del comune, sindaco della città e rispettivamente presidente della regione, ha tutti i diritti e doveri del sindaco del comune, del sindaco della città e del presidente della regione.

Articolo 40

Il sindaco del comune, il sindaco della città, il presidente della regione ed i loro rispettivi sostituti vengono eletti alle elezioni dirette in conformità con la legge specifica che regola tale materia.

... (omissis) ...

Articolo 40d

(1) Se la cessazione del mandato del sindaco del comune, del sindaco della città e del presidente della regione si verifica prima dello scadere dei due anni di mandato, in seno alla data unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) si procederà all'indizione delle elezioni anticipate per la scelta del sindaco del comune e della città e del presidente della regione e dei loro rispettivi sostituti. Fino alla realizzazione delle elezioni anticipate, la funzione di sindaco del comune e della città o presidente della regione viene svolta dai loro rispettivi sostituti eletti assieme ai primi, e se il mandato è cessato anche per il sostituto, tale funzione verrà svolta da un commissario del Governo della Repubblica di Croazia.

(2) Se la cessazione del mandato del sindaco del comune e della città o del presidente della regione avviene dopo lo scadere dei primi due anni di mandato, in seno a tale unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) non verranno indette elezioni anticipate per la nomina del sindaco del comune e città o del presidente della regione, mentre la funzione di sindaco del comune e della città o di presidente della regione verrà svolta dai loro rispettivi sostituti eletti assieme a questi, fino alla conclusione del mandato.

(3) Se il sindaco del comune e della città o il presidente della regione, nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, hanno più di un sostituto, la funzione di sindaco del comune e della città o di presidente della regione verrà svolta dal sostituto che nella candidatura per l'elezione del sindaco del comune e della città e rispettivamente presidente della regione, è stato designato per primo dopo il candidato a sindaco del comune e della città e rispettivamente a presidente della regione.

(4) Se durante il mandato del sindaco del comune e della città o del presidente della regione viene a cessare solo il mandato dei loro rispettivi sostituti, non verranno indette elezioni anticipate in seno all'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) per la designazione del sostituto sindaco del comune e della città o presidente della regione.

(5) Se cessa il mandato del sostituto che svolge la funzione di sindaco del comune e della città o presidente della regione di cui al comma 2 del presente articolo, in seno a tale unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) verranno indette le elezioni anticipate per la designazione del sindaco del comune, della città e del presidente della regione e dei loro rispettivi sostituti. Fino alla realizzazione delle elezioni



anticipate, la funzione di sindaco del comune e della città o di presidente della regione verrà svolta da un commissario del Governo della Repubblica di Croazia.

(6) Se la cessazione del mandato del sindaco del comune o della città e del presidente della regione e dei loro rispettivi sostituti è avvenuta per revoca, in seno alla data unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) si indurranno le elezioni anticipate per il sindaco del comune e della città ed il presidente della regione ed i loro rispettivi sostituti. Fino all'attuazione delle elezioni anticipate, la carica di sindaco del comune o della città e di presidente della regione verrà svolta da un commissario del Governo della Repubblica di Croazia.

(7) Eccezionalmente rispetto al comma 4 del presente articolo, se cessa il mandato del sostituto del sindaco del comune e della città o del presidente della regione eletto tra gli appartenenti alle minoranze nazionali, verranno indette le elezioni anticipate per l'elezione del sostituto eletto tra gli appartenenti alle minoranze nazionali.

(8) Il dirigente dell'organo amministrativo preposto ai rapporti di servizio in seno all'unità dell'autogoverno locale o territoriale (regionale) è in obbligo di avvisare immediatamente, senza indugio, l'organo centrale dell'amministrazione statale addetto all'autogoverno locale e territoriale (regionale), in merito a qualsiasi cambiamento verificatosi durante il mandato del sindaco del comune e della città o del presidente della regione e dei loro rispettivi sostituti.

Articolo 41

(1) Nelle unità dell'autogoverno locale che contano fino a 10.000 abitanti, il sindaco del comune o della città ha un sostituto eletto alle elezioni dirette conformemente alla legge particolare che regola tale materia.

(2) Nelle unità dell'autogoverno locale con più di 10.000 abitanti, nelle città sede di regione e nelle regioni, il sindaco del comune e della città o il presidente della regione hanno due sostituti eletti alle elezioni dirette in conformità alla legge specifica.

Articolo 41a

(1) Nelle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) in cui il diritto alla rappresentanza degli appartenenti alla minoranza nazionale nell'organo esecutivo va assicurato conformemente alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, uno dei sostituti del sindaco del comune e della città o del presidente della regione viene eletto tra i rappresentanti delle minoranze nazionali secondo le modalità legislative vigenti per l'elezione dell'organo esecutivo. Il sostituto eletto è il rappresentante della minoranza nazionale nell'organo esecutivo.

(2) Uno dei sostituti del sindaco del comune e della città o del presidente della regione viene eletto dalle file della minoranza nazionale anche nelle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) nelle quali, indipendentemente dalla percentuale di appartenenti alla minoranza nazionale rispetto alla popolazione complessiva, il diritto all'elezione del sostituto del sindaco del comune e della città o del presidente della regione dalle file delle minoranze nazionale è garantito dallo statuto dell'unità d'autogoverno.

(3) Nelle unità dell'autogoverno locale in cui i membri di una delle minoranze nazionali rappresentano la maggioranza della popolazione, gli appartenenti al popolo croato hanno il diritto alla propria rappresentanza nell'organo esecutivo alle condizioni prescritte per le minoranze nazionali. Uno dei sostituti del sindaco del comune o della città viene eletto dalle file degli appartenenti al popolo croato.

(4) Nelle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) in cui si elegge il sostituto del sindaco del comune e della città o del presidente della regione dalle file degli appartenenti alle minoranze nazionali o dalle file del popolo croato, conformemente alla legge che regola l'elezione dell'organo esecutivo, il numero dei sostituti aumenta di uno.

(5) Nelle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) in cui a più di una minoranza nazionale spetta il diritto di eleggere il sostituto del sindaco del comune e della città o del presidente della regione, si elegge un sostituto tra le file di ognuna di tali minoranze nazionali, per cui il numero dei sostituti aumenta di uno per ognuna delle minoranze nazionali che si avvalgono di tale diritto.

Articolo 42



(1) Il sindaco del comune e della città e rispettivamente il presidente della regione rappresentano il comune, la città e la regione.

(2) Il sindaco del comune e della città e rispettivamente il presidente della regione rispondono agli organismi centrali dell'amministrazione statale dell'esecuzione dei compiti dell'amministrazione statale demandati alle competenze degli organi del comune, della città e della regione.

(3) Il sindaco del comune e della città ed il presidente della regione svolgono le mansioni previste dallo statuto del comune, della città e della regione in conformità alla legge.

(4) Nello svolgimento delle loro mansioni, il sindaco del comune e della città ed il presidente della regione hanno il diritto di sospendere l'applicazione di un atto generale dell'organo di rappresentanza. Qualora valuti che l'atto in questione viola la legge o altra prescrizione, il sindaco del comune e della città ed il presidente della regione emanerà la delibera di sospensione dell'atto generale entro il termine di 8 giorni dalla data di emanazione dell'atto generale. Il sindaco del comune e della città ed il presidente della regione hanno il diritto di richiedere all'organo di rappresentanza di eliminare le carenze riscontrate nell'atto generale entro 8 giorni dall'emanazione della delibera di sospensione.

(5) Se l'organo di rappresentanza non elimina le carenze di cui al comma 4 del presente articolo, il sindaco del comune e della città ed il presidente della regione sono in dovere di informare immediatamente in merito il capo dell'ufficio dell'amministrazione statale della regione e di fargli pervenire la delibera sulla sospensione dell'atto generale.

(6) Il capo dell'ufficio dell'amministrazione statale, entro 8 giorni dalla ricevuta, valuterà la fondatezza della delibera del sindaco del comune e della città e rispettivamente del presidente della regione sulla sospensione dell'atto generale.

Articolo 43

(1) In caso di assenza prolungata o altri impedimenti allo svolgimento delle proprie mansioni, il sindaco del comune e della città ed il presidente della regione vengono sostituiti dal rispettivo sostituto, conformemente allo statuto.

(2) In conformità allo statuto, il sindaco del comune e della città ed il presidente della regione possono demandare l'attuazione di determinati compiti di propria competenza ai rispettivi sostituti. Nello svolgere i compiti affidatigli, il sostituto è in dovere di attenersi alle indicazioni del sindaco del comune e della città e rispettivamente del presidente della regione. Affidando l'attuazione di determinati compiti di propria competenza al sostituto, non viene a cessare la responsabilità del sindaco del comune e della città o del presidente della regione per la loro attuazione.

Articolo 44

(1) Le mansioni esecutive vengono espletate nel comune dal sindaco del comune, nella città dal sindaco della città e nella regione dal presidente della stessa.

(2) Le mansioni esecutive vengono espletate anche dal sostituto che svolge la funzione di sindaco del comune e della città o di presidente della regione nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 39 della presente Legge.

... (omissis) ...

Articolo 48

(1) Il sindaco del comune, il sindaco della città e rispettivamente il presidente della regione:

1. prepara le proposte degli atti generali,
2. esegue o assicura l'esecuzione degli atti generali dell'organo di rappresentanza,
3. indirizza l'attività degli organi amministrativi dell'unità dell'autogoverno locale e rispettivamente, territoriale (regionale) per l'attuazione dei compiti di loro competenza e ne controlla l'operato,
4. amministra i beni immobili e mobili di proprietà dell'unità dell'autogoverno locale e rispettivamente, territoriale (regionale), come pure delle entrate ed uscite che ne derivano, conformemente alla legge ed allo statuto,



5. decide in merito all'acquisizione o all'alienazione di beni immobili e mobili dell'unità dell'autogoverno locale o territoriale (regionale), e dispone degli altri beni in conformità alla presente Legge, allo statuto dell'unità d'autogoverno ed a prescrizioni particolari,

6. nomina e revoca i rappresentanti dell'unità dell'autogoverno locale o territoriale (regionale) negli organi degli enti pubblici, delle società commerciali e delle altre persone giuridiche di cui all'articolo 35, comma 1, della presente Legge, a meno a che una legge specifica non disponga diversamente,

7. svolge anche altre mansioni stabilite dalla legge e dallo statuto.

... (omissis) ...

(4) Il sindaco del comune e della città o il presidente della regione sono in dovere di far pervenire la delibera sulla nomina e la revoca di cui al comma 1 del presente articolo all'organo di rappresentanza, entro il termine di 8 giorni dalla data di emanazione e di pubblicarla sul bollettino ufficiale dell'unità dell'autogoverno locale o territoriale (regionale).

... (omissis) ...

VI. DIPARTIMENTI E SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'UNITÀ DELL'AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE (REGIONALE)

... (omissis) ...

Articolo 56a

(1) Gli appartenenti alle minoranze nazionali che, in conformità alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali hanno il diritto alla rappresentanza proporzionale negli organi esecutivi dell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), hanno il diritto ad essere rappresentati negli organi esecutivi di tali unità.

(2) Le unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) di cui al comma 1 del presente articolo, sono in dovere di attuare la politica di assunzione di nuovi impiegati o di completamento dei posti di lavoro vacanti in modo tale da assicurare il rispetto dei diritti degli appartenenti alle minoranze nazionali.

... (omissis) ...

IX. ATTI DELLE UNITÀ DELL'AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE (REGIONALE)

1. ATTI GENERALI

Articolo 73

(1) Nell'ambito delle proprie competenze, l'organo di rappresentanza del comune, della città e della regione emana delibere ed altri atti generali, conformemente ai rispettivi statuti.

(2) Prima dell'entrata in vigore, l'atto generale deve essere obbligatoriamente pubblicato sul bollettino ufficiale dell'unità d'autogoverno.

(3) Se il comune e la città non dispongono di un proprio bollettino ufficiale, l'atto generale del comune o della città viene pubblicato sul bollettino ufficiale della regione.

(4) L'atto generale entra in vigore al più presto l'ottavo giorno successivo alla sua emanazione. In via eccezionale e per motivi particolarmente giustificati, si può stabilire che l'atto generale entri in vigore il giorno della sua emanazione.

(5) L'atto generale non può avere effetto retroattivo.

Articolo 74

Il sindaco del comune, il sindaco della città ed il presidente della regione assicurano l'attuazione degli atti generali dell'organo di rappresentanza secondo le modalità e procedure stabilite dallo statuto dell'unità dell'autogoverno locale e rispettivamente, territoriale (regionale) e controllano la legittimità del



lavoro degli organi amministrativi preposti all'attuazione dei compiti di competenza dell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Articolo 75

(1) Gli organi amministrativi fondati per attuare i compiti di competenza dell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), eseguono e controllano direttamente l'attuazione degli atti generali dei propri organi di rappresentanza.

(2) Nell'attuazione del controllo di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di mancata attuazione dell'atto generale, gli organi amministrativi possono intraprendere le misure previste dall'atto in questione e dalla legge.

... (omissis) ...

X. CONTROLLO STATALE E TUTELA DELL'AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE (REGIONALE)

Articolo 78

Per assicurare la tutela della costituzionalità e legittimità e la tutela dei diritti dei cittadini, lo Stato effettua il controllo della legittimità del lavoro e degli atti dell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

